



Note per il Testamento del sacerdote

L'ordinamento canonico e quello civile non prevedono l'obbligo di fare testamento, ma la tradizione della Chiesa richiama il parroco e ogni sacerdote ad avere particolare attenzione a:

- Provvedere per tempo al proprio testamento
- Disporre per la parte del patrimonio che non ha origini famigliari (vale a dire quello che proviene dal proprio ministero) a favore della Chiesa e della Carità (Cfr. Can. 282).

Anche l'Istruzione in Materia Amministrativa della CEI raccomanda una particolare attenzione che i sacerdoti devono avere nelle loro ultime volontà ad Istituti quali: il seminario, all'IDSC, ecc. (Cfr. IMA n. 39).

In assenza di un testamento valido, il Codice Civile (art. 566-580), dispone che diventino eredi i parenti più prossimi secondo un ordine prestabilito. Diversamente in caso di testamento diventano eredi i soggetti che sono stati indicati dal testatore: persone fisiche o giuridiche.

Il Codice Civile prevede come forma ordinaria due forme di testamento:

- Olografo
- Per atto di un notaio (potrà essere segreto o pubblico).

Per quanto riguarda il testamento olografo occorre che la sua stesura sia compiuta affinché non sia contestabile e pertanto occorre tenere presente alcune indicazioni:

1. Deve essere interamente scritto di pugno dall'interessato e la calligrafia deve essere assolutamente tutta del *de cuius*;
2. Non si può redigere il testamento con strumenti meccanici: computer, macchine da scrivere, ecc.;
3. Il testo del testamento non deve presentare cancellature;
4. Il testo non deve presentare righe in bianco;
5. Occorre che il testamento abbia la firma del testatore;
6. E' opportuno che ogni pagina del testamento sia firmata dal testatore;
7. Occorre che il testamento porti data certa.

E' bene ricordare che il legislatore civile dichiara nullo il testamento che:

non è olografo, vale a dire non scritto totalmente a mano;

il testamento non firmato;

il testamento mancante di data certa.

In caso il testatore sia impossibilitato a scrivere a mano è necessario che si rivolga ad un notaio a cui sarà richiesto di scrivere le volontà del testatore ascoltate dalla sua viva voce e alla presenza di due testimoni. Solo il notaio è abilitato a questo e pertanto non serve a nulla rivolgersi ad un avvocato o ad un commercialista.

Una volta steso il testamento deve consegnarlo o in Curia o al Vicario Pastorale. Infatti se il testamento non fosse trovato o fosse distrutto, l'individuazione ereditaria sarebbe unicamente compiuta a norma di Legge e pertanto sarebbe come se il testamento non fosse mai stato scritto.

In qualunque momento il testamento deve essere a disposizione del testatore che potrà eventualmente cambiarlo dopo avere precedentemente distrutto il precedente per evitare possibili contestazioni future.

In relazione al contenuto del testamento occorre tenere presente:

1. Si deve indicare almeno un erede (persona fisica o giuridica);





ARCIDIOCESI DI BOLOGNA

Ufficio Amministrativo Diocesano

2. Si possono identificare più eredi che saranno tali in parti uguali a meno che il testatore non disponga in modo differente;
3. In caso si disponga come erede una persona giuridica, si deve identificarla con l'esatta denominazione dell'Ente (es.: Arcidiocesi di Bologna, Parrocchia S. Lazzaro di Savena; Seminario Arcivescovile di Bologna; Ospizio S. Vincenzo detto anche Casa del Clero di Bologna; ecc.). E' quindi necessario prima di redigere il testamento accertarsi che l'Ente che si intende designare come erede sia civilmente riconosciuta come persona giuridica e si apprenda la dicitura esatta dell'Ente prescelto.
Si ricorda che l'indicazione equivoca o incerta dell'erede potrebbe dar luogo a contese giudiziarie.
4. In caso si scegliesse di nominare erede una persona giuridica non si deve mai fare menzione di nomi o di responsabili di tali Enti (es.: Rettore del Seminario Arcivescovile, il Parroco della Parrocchia S. Giovanni; Mons. Francesco La Monaca; ecc.); altrimenti saranno le persone fisiche a divenire eredi.
5. Si possono indicare dei legatari: una volta indicato l'erede che potrà assumere il patrimonio e eventuali debiti, si possono indicare dei legatari ai quali verrà dato ciò che il testatore ha stabilito, senza essere coinvolti ulteriormente nella successione.
6. Si potrà dare disposizioni agli eredi in relazione alla volontà di fare celebrare delle Ss. Messe in suffragio o in relazione alla beneficenza. Gli eredi se accettano l'eredità dovranno provvedere.
7. Si può nominare un esecutore testamentario, vale a dire una persona di fiducia (potrebbe essere anche uno degli eredi), il quale dovrà curare l'attuazione delle volontà. Tale figura non è indispensabile e va ricordato che il suo operato è soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria. Pertanto dove il patrimonio non è particolarmente complesso o l'erede è uno solo, occorre valutare la necessità di questa figura che comunque è estremamente delicata.

Inoltre è giusto ricordare che:

- La Legge civile stabilisce che solo gli ascendenti e discendenti in linea diretta (genitori e figli), non possano essere privati della "legittima". Fratelli, nipoti, cugini, non hanno alcun diritto a ricevere necessariamente qualcosa a meno che non siano nominati nel testamento.
- Un senso di giustizia invita a ricordarsi nel testamento di coloro che hanno assistito il sacerdote particolarmente nella malattia o nell'età anziana.
- Per quanto riguarda le polizze assicurative sulla vita, sono pagate agli eredi solo nell'ipotesi che all'atto dell'accensione della polizza stessa non sia stato indicato un diverso e preciso beneficiario. Infatti questi prodotti finanziari sono disciplinati da una normativa particolare che permette di attribuirne la titolarità dopo la morte dell'assicurato senza la necessità di redigere un testamento: è infatti sufficiente indicare nella polizza le generalità del beneficiario.
- Molta attenzione deve essere data all'uso di conti correnti cointestati, poiché al momento della morte di un cointestataro non è infrequente che l'istituto di credito blocchi l'intero conto corrente (solo con grande pazienza e dispendio di energie, sarà possibile liberarlo almeno per la parte corrispondente alla quota di pertinenza del correntista vivente). Pertanto si raccomanda, almeno per il conto corrente personale del sacerdote, di evitare la contestazione e utilizzare piuttosto la delega ad un terzo permettendo a questi di operare.

Il **Mod. 043** è unicamente un modello che può dare un'idea della stesura semplice di un testamento, che comunque si ricorda deve essere scritto totalmente a mano, datato e firmato in ogni pagina.

Esempio di Testamento del sacerdote

Rinviano alle Note per il testamento del sacerdote, si ricorda in modo esemplificativo questi punti al fine di una stesura incontestabile del testo che si intende redigere.

Si consiglia di nominare al massimo due eredi ed eventualmente gli altri a titolo di legato.

1. Deve essere interamente scritto di pugno dall'interessato e la calligrafia deve essere assolutamente tutta del *de cuius*;
2. Non si può redigere il testamento con strumenti meccanici: computer, macchine da scrivere, ecc.;
3. Il testo del testamento non deve presentare cancellature;
4. Il testo non deve presentare righe in bianco;
5. Occorre che il testamento abbia la firma del testatore;
6. E' opportuno che ogni pagina del testamento sia firmata dal testatore;
7. Occorre che il testamento porti data certa.

Il testo qui sotto è unicamente un esempio che desidera evidenziare gli elementi necessari per la validità del testamento e gli elementi che sono facoltativi.

Frase Necessaria	<i>Io sottoscritto, Don Pinco Pallino, nato a Bologna il 18 Settembre 1935, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo le seguenti ultime volontà.</i>
Frase Necessaria	<i>Revoco ed annullo ogni mio precedente testamento e voglio che questo solo abbia valore ed esecuzione</i>
Frase Necessaria	<i>Nomino erede universale dei miei beni la Parrocchia di S. Giovanni Battista di Località e l'Arcidiocesi di Bologna.</i>
Frase Facoltativa	<i>Alla signora Perpetua Manzoni che mi ha assistito, la somma depositata presso la Banca del Lavoro di Tolè in Piazza della Repubblica, e al Seminario Arcivescovile di Bologna, la somma di Euro 20000,00 (Euro ventimila/00).</i>
Frase Facoltativa	<i>Sia fondato un legato per 5 Messe annuali per me e per i miei familiari, da celebrarsi presso Parrocchia di S. Giovanni Battista di Località.</i>
Frase Facoltativa	<i>I miei effetti personali e quanto di mia proprietà è presente nella canonica della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Località sia consegnato ai miei fratelli che lo destineranno come meglio credono.</i>
Frase Facoltativa	<i>Desidero essere sepolto nel cimitero di Località.</i>
Frase Facoltativa	<i>Nomino mio esecutore testamentario, il Dott. Arturo Pascoli il cui operato sarà insindacabile sia nell'eseguire le mie disposizioni testamentarie, come nel disporre, a suo giudizio, di altre cose che riterrà conveniente o doveroso fare. Sono a carico della eredità le spese da lui sostenute per l'esecuzione di quanto sopra disposto, quelle indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni, come pure una giusta retribuzione. Per questa, stabilisco fin d'ora una somma non inferiore a Euro 5000,00 (Euro cinquemila/00). (oppure l'erede universale stabilirà una retribuzione in favore dell'esecutore testamentario in relazione al lavoro da lui svolto ed al tempo impiegato per l'adempimento dei legati da me disposti). L'esecutore testamentario darà relazione all'erede universale del suo operato.</i>
Data Necessaria	<i>Bologna, 20 maggio 2003</i>
Firma Necessaria	<i>Don Pinco Pallino</i>